

Delibera n. 147/2022

**Avvio del procedimento sanzionatorio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del D.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione dell'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo in riferimento alle limitazioni nell'assegnazione della capacità quadro di cui al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l'anno 2023.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 settembre 2022

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare, il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità "*provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)*";

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*" (di seguito, anche: "d.lgs. 112/2015") e, in particolare:

- l'articolo 14 (*Prospetto informativo della rete*) comma 2, ai sensi del quale Il prospetto informativo della rete descrive le caratteristiche *dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e contiene informazioni sulle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria in questione. Il prospetto informativo contiene, inoltre, le informazioni sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio connessi alla rete del gestore dell'infrastruttura e di fornitura dei relativi servizi o indica un sito internet in cui tali informazioni sono disponibili gratuitamente in formato elettronico*;

- l'articolo 22 (*Diritti connessi alla capacità*), commi 1 e 2, ai sensi dei quali “1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria procede alla ripartizione della capacità, garantendo: a) che la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 26 e dal diritto dell'Unione; b) che la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria; c) la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute”;
- l'articolo 23 (*Accordi quadro*) commi 3 e 4, ai sensi del quale “3. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore ai limiti indicati nel prospetto informativo della rete tenuto conto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 42, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottato 4. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purché finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria”;
- l'articolo 27 (*Cooperazione per l'assegnazione della capacità di infrastruttura*) , comma 1, ai sensi del quale “1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire la creazione e l'assegnazione efficiente della capacità di infrastruttura su più reti del sistema ferroviario all'interno dell'Unione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 23. I gestori dell'infrastruttura definiscono le procedure necessarie a tal fine e organizzano di conseguenza le tracce orarie che insistono su più reti. I rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura, le cui decisioni di assegnazione hanno un impatto sull'attività di altri gestori dell'infrastruttura, si associano al fine di coordinare l'assegnazione della capacità di infrastruttura, o di assegnare tutta la pertinente capacità di infrastruttura, anche a livello internazionale, fatte salve le norme specifiche contemplate dal diritto dell'Unione sulle reti ferroviarie orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di assegnazione della capacità definiti nell'ambito di questa cooperazione sono pubblicati dai gestori dell'infrastruttura nel loro prospetto informativo della rete. Possono essere associati a dette procedure rappresentanti di gestori di infrastruttura di Paesi terzi”;
- l'articolo 37, (Organismo di regolazione) comma 14, lettera a), ai sensi del quale: “L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”);
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante “*Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 76/2014, del 27 novembre 2014, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2015, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A.*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto informativo della rete – Anno 2017 – Valido dall’11-12-2016’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 140/2016, del 30 novembre 2016, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto Informativo della Rete 2018’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al ‘Prospetto Informativo della Rete 2017’ vigente. Indicazioni relative alla predisposizione del ‘Prospetto Informativo della Rete 2019’*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 140/2017, del 30 novembre 2017, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al ‘Prospetto Informativo della Rete 2019’, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al ‘Prospetto Informativo della Rete 2018’, nonché relative alla predisposizione del ‘Prospetto Informativo della Rete 2020’*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 118/2018 del 29 novembre 2018, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2020”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2019”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2021”*”;
- VISTA** la delibera n. 151/2019, del 21 novembre 2019, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2021”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., al “Prospetto informativo della rete 2020”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2022” e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, ai sensi del quale, al paragrafo 4.2.3.2., stabilisce che “Si prescrive di eliminare dal paragrafo 4.4.1.1 del PIR quanto di seguito riportato: “Tale limitazione non trova applicazione per le richieste di sottoscrizione di nuovi Accordi Quadro aventi ad oggetto capacità funzionale ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché agli Accordi Quadro già sottoscritti”*”;

- VISTA** la delibera n. 187/2020, del 26 novembre 2020, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2022”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., nonché relative al “Prospetto informativo della rete 2021”;*
- VISTA** la delibera n. 173/2021, del 6 dicembre 2021, recante *“Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2023”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale R.F.I. S.p.A., nonché relative al “Prospetto informativo della rete 2022”;*
- VISTO** il Prospetto informativo della rete relativo all’anno 2023 (di seguito: “PIR”) elaborato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche “Gestore” o “RFI”), e i successivi aggiornamenti, e, in particolare, il Capitolo 4 *“Allocazione della capacità”* al cui paragrafo 4.4.2.1. *“Limitazioni all’assegnazione di capacità quadro”* stabilisce, *inter alia*, che *“La capacità assegnabile con un Accordo Quadro, ovvero con l’insieme degli Accordi Quadro, non potrà superare l’85% della capacità totale correlata a ciascuna tratta e per singola fascia oraria”;*
- VISTA** la nota prot. ART n. 10171/2022, del 13 aprile 2022, con cui RFI, nel rispetto di quanto prescritto al paragrafo 2.3.3.1., lettera c), dell’Allegato A alla delibera n. 151/2019, ha trasmesso gli Accordi quadro sottoscritti nell’anno 2022 e la tabella recante il riepilogo aggiornato di tutti gli Accordi quadro vigenti;
- VISTA** la nota prot. ART n. 11970/2022, del 29 aprile 2022, con cui il Gestore, ad integrazione della precedente nota, ha trasmesso le informazioni riguardanti la capacità preassegnata sulle direttrici/linee/tratte nonché per fascia oraria oggetto di Accordi Quadro;
- VISTA** la nota prot. ART n. 14153/2022, del 6 giugno 2022, con cui è stata inviata al Gestore una richiesta di informazioni e documentazione;
- VISTA** la nota prot. ART n. 14850/2022, del 17 giugno 2022, con cui RFI, in riscontro alla predetta richiesta, ha trasmesso gli Accordi quadro sottoscritti nel mese di marzo 2022 evidenziando, tra l’altro, che:
- *“(…) i sopra menzionati AQ concorrono tutti, naturalmente ciascuno per le specifiche tratte e fasce orarie oggetto di contrattualizzazione, al superamento del limite massimo della capacità assegnabile di cui al paragrafo 4.4.2.1 del PIR 2023”;*
  - *“(…) la capacità assegnata con tali AQ si ponga in sostanziale conferma della capacità già oggetto dei precedenti AQ stipulati con gli EE.LL sulla cui base questi ultimi hanno provveduto a strutturare i Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie affidatarie”;*
  - *“(…) per quanto riguarda il segmento OSP Regionale, preme rappresentare come il superamento del limite massimo in parola possa essere determinato, a seconda della linea interessata, da due distinte circostanze, segnatamente: (i) la presenza di un unico AQ con la Regione/Provincia Autonoma di riferimento che occupa più*

*dell'85% della capacità di linea; (ii) la concomitante presenza di un AQ con il competente Ente locale e di altri AQ, anche di natura non OSP, non necessariamente oggetto di nuovo accordo/aggiornamento nell'anno 2022";*

**VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO** che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere la violazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dell'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/2015, per non aver rispettato quanto indicato al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l'anno 2023, nella misura in cui, nel processo di allocazione della capacità quadro, non ha rispettato, relativamente agli undici Accordi quadro sottoscritti nel mese di marzo 2022, le limitazioni percentuali previste (*rectius*, l'85 per cento della capacità totale correlata a ciascuna tratta e per singola fascia oraria);

**CONSIDERATO** in particolare, che l'allocazione del 100 per cento della capacità è potenzialmente idonea a creare un ostacolo all'utilizzo dell'infrastruttura nonché ad arrecare un pregiudizio nei confronti di altri richiedenti;

**RITENUTO** necessario che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. provveda, nella gestione del processo di allocazione della capacità quadro, al rispetto dei limiti percentuali previsti dal PIR per l'anno 2023 al fine di garantire che l'infrastruttura in questione - ferma restando l'esigenza che la ripartizione della capacità consenta, nel rispetto dell'articolo 22, comma 2, lettera b), del d.lgs. 112/2015, un utilizzo efficace e ottimale della stessa nei limiti della rispettiva caratterizzazione prestazionale - sia potenzialmente utilizzabile da parte di altri richiedenti o servizi, conformemente al principio di libertà di accesso al mercato dei trasporti a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti nonché per incentivare lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario;

**RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/2015, per non aver rispettato quanto indicato al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l'anno 2023;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/2015, per non aver rispettato i limiti nell'assegnazione della capacità quadro previsti al paragrafo 4.4.2.1 del Prospetto Informativo della Rete per l'anno 2023;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per le violazioni di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da

mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 8 settembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)